

CRITERI PER LE DEROGHE AL COMPUTO DELLE ASSENZE

Vige la previsione dell'art. 14, c. 7 del DPR 22 giugno 2009, n° 122 secondo il quale << A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo >>.

Il monte ore annuale obbligatorio, discendente dalla normativa di settore, è così definito:

corso diurno - classi 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a indirizzo AFM, articolazioni RIM e SIA: 792 ore (3/4 di 1056)

corso serale - classi 2^a e 3^a: 570 ore (3/4 di 759)

classi 4^a e 5^a: 545 ore (3/4 di 726)

Sono possibili deroghe al limite di frequenza dell'orario annuale personalizzato per i seguenti casi di assenza, purché adeguatamente documentati (la valutazione sulla congruità della documentazione è operazione del tutto discrezionale dell'organo scolastico):

- **criteri comuni:** gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., soggiorno all'estero per studenti stranieri, adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato italiano, assistenza di un familiare;
- **criteri corso diurno:** temporanea attività lavorativa concomitante con l'orario scolastico, tempo coincidente con le autorizzazioni permanenti all'entrata e uscita fuori orario per motivi di trasporto (da valutare in relazione con gli orari dei servizi pubblici di trasporto), tempo occorrente a studenti stranieri per espletamento pratiche burocratiche e documentazione inerente al permesso di soggiorno;
- **criteri corso serale:** attività lavorativa continuativa concomitante con l'orario scolastico, distanza casa-scuola superiore a 40 km, motivi di trasporto, assenza nella serata dei recuperi per studenti non convocati

L'eccezionalità e straordinarietà delle motivazioni che hanno determinato l'accumularsi di un numero di assenze superiore al tetto massimo, anche per motivazioni diverse da quelle sopra riportate, sono oggetto di valutazione da parte del competente Consiglio di classe che ha la facoltà di disporre motivate deroghe purché il profitto complessivo dello studente o della studentessa sia nel complesso positivo nonostante le assenze.